



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5561

Seduta del 12/09/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DGR X/5517 DEL 02/08/2016 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 54912 DEL 19 LUGLIO 1994" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ALLEGATI 1, 2, 3, 5A, 5B, 6, 7A E 7B

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Anna Bonomo

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 16 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciali (ZPS)" e s.s.m.i.;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.s.m.i.;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale" e s.s.m.i.;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. X/5517 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994", approvata il 2 agosto 2016 e pubblicata sul BURL, Serie ordinaria n. 31 del 5 agosto 2016, che, negli allegati da 1 a 7, riporta le integrazioni al calendario venatorio regionale suddivise per ognuno degli ambiti territoriali di competenza degli Uffici Territoriali Regionali;

**DATO ATTO** che le previsioni della deliberazione di cui trattasi sono state formulate sulla base delle proposte che le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali (di seguito UTR), sentite le consulte faunistico-venatorie provinciali ed esperite le istruttorie di competenza, hanno trasmesso alla



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Unità Organizzativa proponente;

**RICHIAMATO** l'obiettivo primario di regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle norme vigenti e di tutelare le popolazioni di fauna omeoterma, viventi naturalmente allo stato selvatico, e i loro habitat;

**RICHIAMATO**, altresì, l'obiettivo di dare continuità, laddove possibile, alle prassi consolidate in relazione alle diverse specificità territoriali, garantendo al contempo il rispetto di minimi parametri di uniformità a livello regionale;

**DATO ATTO** che, successivamente alla pubblicazione della DGR n. X/5517, in alcuni allegati sono state riscontrate incongruenze o mancanze dovute a mero errore materiale;

**RITENUTO** di modificare e integrare tali allegati al fine di rimuovere gli errori materiali e di adeguarli alle previsioni normative vigenti, anche in relazione alle risultanze delle consultazioni svolte a livello locale, così come istruite favorevolmente dalla Unità Organizzativa proponente;

**VALUTATO** pertanto di procedere alla modifica ed integrazione degli allegati 1, 2, 3, 5A, 5B, 6, 7A e 7B, così come di seguito riportato:

### **a Modifiche all'Allegato 1 UTR Bergamo:**

a.1 sostituire integralmente le previsioni del paragrafo 2.3 "ALTRE DISPOSIZIONI" con:

"Dal 18.09.2016 al 30.09.2016 la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica. Dal 1.01.2017 al 31.01.2017, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita. L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2016, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe." e, conseguentemente, nella tabella riportata al paragrafo 2.1 "Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore", nella colonna "ALTRO" relativa alla specie "LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)" eliminare il periodo "La caccia alla lepre comune è consentita: fino al 30.09.2016: nei giorni fissi di mercoledì, sabato e



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

domenica. Dal 1.10.2016: per tre giorni settimanali a scelta”;

a.2 al paragrafo 3.2 “ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L’APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 15 MESI” eliminare la parola “giovedì”;

a.3 al paragrafo 3.4 “ALTRE DISPOSIZIONI”:  
nel capoverso “In tutti i CAC”, sostituire integralmente il periodo dalle parole “La caccia vagante alla selvaggina migratoria” fino alle parole “oltre tale limite.” con il seguente periodo:

“Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 2.10.2016 al 20.11.2016, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto anche oltre tale limite.”

#### **b Modifiche all’Allegato 2 UTR Brescia:**

b.1 al paragrafo 1 “DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)” eliminare le seguenti previsioni ed inserirle all’inizio del paragrafo 2.3 “ALTRE DISPOSIZIONI”:

“Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell’ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l’8.12.2016 è vietato l’utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d’acqua artificiali predisposti per almeno tutta l’annata e relative rive, nelle stoppie bagnate od allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d’acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

battente dell'onda:

- Laghi di Garda e Iseo;
- Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
- Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
- Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
- Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

b.2 al paragrafo 2.3 "ALTRE DISPOSIZIONI"

- il capoverso: "Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia, tordo sassello." è sostituito come segue:

"Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia e tordo sassello.

- Al capoverso "Dal 1.01.2017 al 16.01.2017... cornacchia nera" sostituire le parole "al 16.01.2017" con le parole "al 14.01.2017 compreso";

b.3 al paragrafo 3.5 "ALTRE DISPOSIZIONI":

- inserire, all'inizio, le seguenti previsioni:

"In zona A:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 2.10.2016 al 30.11.2016, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016. Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è altresì consentita fino al 31.01.2017.”;

- dopo il capoverso “Nel CAC n. 4, nei comuni di Piancamuno... per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo”, inserire la seguente previsione: “Nel CAC n. 8 è vietata la caccia vagante sino al 1.10.2016 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale.”;
- dopo il paragrafo “VALICHI MONTANI”, aggiungere il paragrafo:  
“CACCIA NELLE ZPS  
Nella Zona di protezione speciale Parco Naturale Alto Garda Bresciano è vietata l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.”;

#### **c Modifiche all'Allegato 3 UTR Brianza:**

c.1 nella tabella 1.1 “Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore”:

alla riga “MINILEPRE” sostituire integralmente il contenuto del riquadro “PERIODO DI CACCIA” con il seguente: “ATC Meratese: dal 18.09.2016 al 8.12.2016 – ATC Brianteo: dal 18.09.2016 al 31.12.2016”;

alla riga “FAGIANO”, sostituire integralmente il contenuto del riquadro “PERIODO DI CACCIA” con il seguente: “ATC Meratese: femmina dal



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

18.09.2016 al 8.12.2016; maschio dal 18.09.2016 al 31.01.2017 – ATC Brianteo: dal 18.09.2016 al 31.01.2017”;

c.2 al paragrafo 2.4 “ALTRE DISPOSIZIONI”, nel capoverso “In tutti i CAC”,

- dopo il periodo “Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del “Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati” provinciale di Lecco” inserire la seguente previsione:  
“Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.”
- al periodo “Tutte le forme di caccia, ad eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati...-dal 21.11.2016 al 30.01.2017: dalle ore 7.30” aggiungere, all'inizio, le parole “Nella Zona A”.
- dopo tale periodo aggiungere la previsione:  
“Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 18.09.2016 al 31.12.2016, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.”

#### **d Modifiche all'Allegato 5.A UTR Insubria - Como:**

d.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI”

sostituire gli orari riportati al capoverso “La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari” con:

- dal 11.09 al 20.09: 7.00 - 18.30
- dal 21.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 10.10: 7.30 - 18.30
- dal 11.10 al 20.10: 7.30 - 18.00
- dal 21.10 al 29.10: 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 10.11: 7.00 - 16.30
- dal 11.11 al 20.11: 7.30 - 16.30
- dal 21.11 al 30.11: 7.30 - 16.30
- dal 01.12 al 10.12: 7.30 - 16.30



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- dal 11.12 al 20.12: 7.30 - 16.30
- dal 21.12 al 31.12: 7.30 - 16.45
- dal 01.01 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 20.01: 7.30 - 17.00
- dal 21.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

d.2 al paragrafo 2.4 “DISPOSIZIONI PARTICOLARI” dopo il periodo “La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 8.12.2016 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate, ove si protrae sino al 31.12.2016.”  
inserire i seguenti periodi:

- “La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 21.09 al 30.09 : 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 10.10 : 7.30 - 18.30
- dal 11.10 al 20.10 : 7.30 - 18.00
- dal 21.10 al 29.10 : 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 10.11 : 7.00 - 16.30
- dal 11.11 al 20.11 : 7.30 - 16.30
- dal 21.11 al 30.11 : 7.30 - 16.30
- dal 01.12 al 10.12 : 7.30 - 16.30
- dal 11.12 al 20.12 : 7.30 - 16.30
- dal 21.12 al 31.12 : 7.30 - 16.45
- dal 01.01 al 10.01 : 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 20.01 : 7.30 - 17.00
- dal 21.01 al 31.01 : 7.30 - 17.00

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché della caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.”;

#### **e Modifiche all'Allegato 5.B UTR Insubria – Varese:**

e.1 al paragrafo 3.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” nel capoverso “Nell'intero CAC è sempre vietato” sostituire integralmente il periodo “cacciare con terreno coperto anche solo parzialmente da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione” con il seguente: “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione”;

#### **f Modifiche all’Allegato 6 UTR Pavia:**

- f.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” eliminare integralmente il capoverso “In caso di deposito di un capo di fauna stanziale abbattuto, deve aggiungersi un cerchio intorno alla X marcata sul tesserino venatorio regionale nella casella relativa alla specie prelevata.”

#### **g Modifiche all’Allegato 7.A Valpadana - Cremona:**

- g.1 al paragrafo 1.2 “ALTRE DISPOSIZIONI”, sostituire integralmente l'ultimo periodo con il seguente: “Negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dal 16.12.2016 al 31.12.2016, la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri di cui al punto precedente.”;

#### **h Modifiche all’Allegato 7.B Valpadana – Mantova:**

- h.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” sostituire integralmente il periodo “Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.” con il seguente: “Al fine di salvaguardare le produzioni agricole, dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC con o senza l'uso del cane è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, non oltre le ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria, senza l'uso del cane.”;

**VAGLIATE ED ASSUNTE** come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi in forma di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche e integrazioni degli allegati 1, 2, 3, 5A, 5B, 6, 7A e



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

7B della DGR n. X/5517 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994” di seguito elencate:

#### **a Modifiche all'Allegato 1 UTR Bergamo:**

- a.1 sostituire integralmente le previsioni del paragrafo 2.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” con:  
“Dal 18.09.2016 al 30.09.2016 la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica. Dal 1.01.2017 al 31.01.2017, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita. L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2016, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.” e, conseguentemente, nella tabella riportata al paragrafo 2.1 “Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carriere per cacciatore”, nella colonna “ALTRO” relativa alla specie “LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)” eliminare il periodo “La caccia alla lepre comune è consentita: fino al 30.09.2016: nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica. Dal 1.10.2016: per tre giorni settimanali a scelta”;
- a.2 al paragrafo 3.2 “ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' NON SUPERIORE AI 15 MESI” eliminare la parola “giovedì”;
- a.3 al paragrafo 3.4 “ALTRE DISPOSIZIONI”:  
nel capoverso “In tutti i CAC”, sostituire integralmente il periodo dalle parole “La caccia vagante alla selvaggina migratoria” fino alle parole “oltre tale limite.” con il seguente periodo:  
“Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 2.10.2016 al 20.11.2016, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto anche oltre tale limite.”

#### **b Modifiche all'Allegato 2 UTR Brescia:**

b.1 al paragrafo 1 “DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)” eliminare le seguenti previsioni ed inserirle all'inizio del paragrafo 2.3 “ALTRE DISPOSIZIONI”:

“Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2016 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate od allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
  - Laghi di Garda e Iseo;
  - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
  - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
  - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
  - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
  - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### b.2 al paragrafo 2.3 "ALTRE DISPOSIZIONI"

- il capoverso: "Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia, tordo sassello." è sostituito come segue:

"Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia e tordo sassello."

- al capoverso "Dal 1.01.2017 al 16.01.2017...cornacchia nera" sostituire le parole "al 16.01.2017" con le parole "al 14.01.2017 compreso";

#### b.3 al paragrafo 3.5 "ALTRE DISPOSIZIONI":

- inserire, all'inizio, le seguenti previsioni:

"In zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 2.10.2016 al 30.11.2016, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016. Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è altresì consentita fino al 31.01.2017.";

- dopo il capoverso "Nel CAC n. 4, nei comuni di Piancamuno...per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo", inserire



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

la seguente previsione: “Nel CAC n. 8 è vietata la caccia vagante sino al 1.10.2016 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale.”;

- dopo il paragrafo “VALICHI MONTANI”, aggiungere il paragrafo: “CACCIA NELLE ZPS

Nella Zona di protezione speciale Parco Naturale Alto Garda Bresciano è vietata l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.”;

#### **c Modifiche all'Allegato 3 UTR Brianza:**

- c.1 nella tabella 1.1 “Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore”,

alla riga “MINILEPRE” sostituire integralmente il contenuto del riquadro “PERIODO DI CACCIA” con il seguente: “ATC Meratese: dal 18.09.2016 al 8.12.2016 – ATC Brianteo: dal 18.09.2016 al 31.12.2016”;

alla riga “FAGIANO”, sostituire integralmente il contenuto del riquadro “PERIODO DI CACCIA” con il seguente: “ATC Meratese: femmina dal 18.09.2016 al 8.12.2016; maschio dal 18.09.2016 al 31.01.2017 – ATC Brianteo: dal 18.09.2016 al 31.01.2017”;

- c.2 al paragrafo 2.4 “ALTRE DISPOSIZIONI”, nel capoverso “In tutti i CAC”,

- dopo il periodo “Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del “Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati” provinciale di Lecco” inserire la seguente previsione:  
“Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.”



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- al periodo “Tutte le forme di caccia, ad eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati...-dal 21.11.2016 al 30.01.2017: dalle ore 7.30” aggiungere, all’inizio, le parole “Nella zona A”.
- dopo tale periodo aggiungere la previsione:  
“Nella Zona B l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 18.09.2016 al 31.12.2016, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.”

#### **d Modifiche all’Allegato 5A UTR Insubria - Como:**

##### d.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI”

sostituire gli orari riportati al capoverso “La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari” con:

- dal 11.09 al 20.09: 7.00 -18.30
- dal 21.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 10.10: 7.30 -18.30
- dal 11.10 al 20.10: 7.30 - 18.00
- dal 21.10 al 29.10: 7.30 -18.00
- dal 30.10 al 10.11: 7.00 - 16.30
- dal 11.11 al 20.11: 7.30 - 16.30
- dal 21.11 al 30.11: 7.30 - 16.30
- dal 01.12 al 10.12: 7.30 - 16.30
- dal 11.12 al 20.12: 7.30 - 16.30
- dal 21.12 al 31.12: 7.30 - 16.45
- dal 01.01 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 20.01: 7.30 - 17.00
- dal 21.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

- d.2 al paragrafo 2.4 “DISPOSIZIONI PARTICOLARI” dopo il periodo “La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 8.12.2016 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate, ove si protrae sino al 31.12.2016.”  
inserire i seguenti periodi:

- “La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- dal 21.09 al 30.09 : 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 10.10 : 7.30 - 18.30
- dal 11.10 al 20.10 : 7.30 - 18.00
- dal 21.10 al 29.10 : 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 10.11 : 7.00 - 16.30
- dal 11.11 al 20.11 : 7.30 - 16.30
- dal 21.11 al 30.11 : 7.30 - 16.30
- dal 01.12 al 10.12 : 7.30 - 16.30
- dal 11.12 al 20.12 : 7.30 - 16.30
- dal 21.12 al 31.12 : 7.30 - 16.45
- dal 01.01 al 10.01 : 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 20.01 : 7.30 - 17.00
- dal 21.01 al 31.01 : 7.30 - 17.00

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché della caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.”;

#### **e Modifiche all'Allegato 5B UTR Insubria – Varese:**

- e.1 al paragrafo 3.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” nel capoverso “Nell'intero CAC è sempre vietato” sostituire integralmente il periodo “cacciare con terreno coperto anche solo parzialmente da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione” con il seguente: “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione”;

#### **f Modifiche all'Allegato 6 UTR Pavia:**

- f.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” eliminare integralmente il capoverso “In caso di deposito di un capo di fauna stanziale abbattuto, deve aggiungersi un cerchio intorno alla X marcata sul tesserino venatorio regionale nella casella relativa alla specie prelevata.”

#### **g Modifiche all'Allegato 7.A Valpadana - Cremona:**

- g.1 al paragrafo 1.2 “ALTRE DISPOSIZIONI”, sostituire integralmente l'ultimo periodo con il seguente: “Negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dal 16.12.2016 al



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

31.12.2016, la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri di cui al punto precedente.”;

### **h Modifiche all'Allegato 7.B Valpadana – Mantova:**

- h.1 al paragrafo 1.3 “ALTRE DISPOSIZIONI” sostituire integralmente il periodo “Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.” con il seguente: “Al fine di salvaguardare le produzioni agricole, dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC con o senza l'uso del cane è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, non oltre le ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria, senza l'uso del cane.”;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e il testo della DGR X/5517 coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento sul sito web della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge